COMUNE DI CORREGGIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' OPROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLEAREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Approvato con atto consiliare n. 192 del 28/10/1994, controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 28/11/1994 prot. 44329

INDICE

TITOLO I°: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 :	Oggetto e cam	po di apı	plicazione de	el regolamento
	- 33			3

Art. 2: Nozione di Centro Abitato

TITOLO II°: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 3:	Insegne
Art. 4:	Cartello
Art. 5:	Manifesto
Art. 6:	Striscione, locandina, stendardo e bandiera
Art. 7:	Segno orizzontale reclamistico
Art. 8:	Impianti di pubblicità e propaganda
Art. 9:	Sorgenti luminose

CAPO II°: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 10:	Collocazione vietata
Art. 11:	Collocazione fuori Centro Abitato
Art. 12:	Collocazione in Centro Abitato
Art. 13:	Dimensioni massime
Art. 14:	Criteri di individuazione degli spazi di collocazione
Art. 15:	Piani e studi coordinati di arredo urbano
Art. 16:	Pubblicità itinerante
Art. 17:	Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà
Art. 18:	Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari
Art. 19:	Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
Art. 20:	Caratteristiche particolari delle insegne
Art. 21:	Caratteristiche delle vetrine, tende e bacheche
Art. 22:	Caratteristiche e installazione di targhe di esercizio
Art. 23:	Targhe pubblicitarie
Art. 24:	Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le
	affissioni
Art. 25:	Pubblicità fonica

CAPO III°: DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 27:	Caratteristiche particolari di striscioni, locandine e stendardi
Art. 28:	Caratteristiche particolari dei segni orizzontali
Art. 29:	Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti
Art. 30:	Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
Art. 31:	Stazioni di rifornimento di carburante
Art. 32:	Disciplina delle tende
Art. 33:	Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio.

Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

TITOLO III° : COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 34:	Norme generali	
Art. 35:	Collocazione di insegne	
Art. 36:	Collocazione di targhe professionali e di esercizio	

Art. 37: Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni

TITOLO IV°: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 38:	Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione
Art. 39:	Presentazione della domanda al Comune
Art. 40:	Casi particolari
Art. 41:	Rilascio dell'autorizzazione
Art. 42:	Interventi di sostituzione e modifica
Art. 43:	Termine di validità dell'autorizzazione
Art. 44:	Rinnovo dell'autorizzazione
Art. 45:	Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Art. 46:	Decadenza dell'autorizzazione
Art. 47:	Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblici in vista di
	strade comunali

Art. 26:

TITOLO V°: VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Art. 48: Vigilanza

Art. 49: Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del Codice della Strada
Art. 50: Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del presente Regolamento
Art. 51: Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

Art. 52: Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO VI°: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53: Norma transitoria

Art. 54: Entrata in vigore del Regolamento

Titolo I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1 - Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonchè nel Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2: Nozione di Centro Abitato

1 - Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II°

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Capo I°

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 3: Insegne

1 - E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

- 2 Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
- 3 In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
- 4 Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
- a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione)
- b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione)
- c) frontali;
- d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
- e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
- 5 Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:
- . per quelle individuate ai precedenti punti a),b),c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq. e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq.;
- . per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.
- 6 La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 35 e seguenti del presente regolamento.
- 7 Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Art. 4: Cartello

- 1 Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 2 La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Art. 5: Manifesto

- 1 Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso nè per luce propria nè per luce indiretta.
- 2 La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

Art. 6 : Striscione, locandina, stendardo e bandiera

- 1 Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- 2 Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale. I marchi di ditte o sponsor potranno occupare uno spazio non superiore ad 1/4 della superficie.

Art. 7: Segno orizzontale reclamistico

1 - E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 8: Impianti di pubblicità o propaganda

- 1 Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:
- a) Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dell'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3/2 comma, nel caso in cui l'attività stessa è priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;

- b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate da successivo art. 24;
- c) Mostra e Vetrina: si intendono gli infissi collocati nelle aperture di locali prospicienti aree pubbliche o accessibili al pubblico autorizzati all'esercizio di attività di carattere commerciale, artigianale e terziario;
- d) Bacheca: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonchè all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
- e) Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- f) Impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs del 15.11.1993 n. 507, secondo la presente tipologia:

tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale, (dimensioni mt. 6 x 3);

tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm. 200 x 140), che verticalmente, (dimensioni cm. 140 x 200);

tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100;

g) - Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 13, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 15, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti.

Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18;

- h) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mg.;
- i) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- 2- La pubblicità sui veicoli é consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 3- La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 9: Sorgenti luminose -

1 - E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

Capo II°

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 10: Collocazione vietata

1 - Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro centri abitati, nei sequenti punti:

- lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto a titolo III° del presente regolamento.

Su tutte le strade extraurbane ad eccezione di cartelli pubblicitari di attività economiche insediate su tali percorsi o a una distanza non superiore ad 1 Km., nel rispetto delle dimensioni e distanza di cui al presente regolamento.

Sulla strada extraurbana si ammettono solamente impianti pubblicitari attestanti l'attività o titolo del richiedente, non sono ammesse insegne reclamizzanti prodotti commerciali.

- 2 Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
- 3 La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata su parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre.

Art. 11: Collocazione fuori centro abitato

- 1 Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori da centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 12/2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- m. 3 dal limite della carreggiata;
- m. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- m. 300 dalle intersezioni;
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Art. 12: Collocazione in centro abitato

- 1 La collocazione di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime;
- m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
- m. 3 dal bordo carreggiate.
- 2 Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D.Lqs. 30/4/1992 n. 285, come di seguito indicate:
- m. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
- m. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi.

Art. 13: Dimensioni massime

1 - Fuori centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ridotte a tre nel caso di collocazione entro la distanza di Km.

5 dal cartello di indicazione del Centro Abitato o comunque dal perimetro individuato nel precedente art. 2.

2 - Nel Centro Abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

Art. 14: Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

- 1 I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.
- 2 Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 15%-

Art. 15 Piani e studi coordinati di arredo urbano

1 - I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti, sentito il parere della C.C.E.

Art. 16: Pubblicità itinerante

- 1 E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività.
- 2 Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt.
 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

Art. 17: Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1 - Possono essere autorizzati, per periodi di tempo limitati non superiori a trenta giorni, cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 40.

- 2 La domanda può essere presentata solo dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali ed associazioni in genere.
- 3 La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 ed è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, ed è ammessa durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.

In ogni caso tali cartelli pubblicitari non dovranno intralciare la visibilità stradale.

- Art. 18: Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari
- 1 La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
- 2 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3 I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
- 4 L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
- 5 Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
- 6 E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.
- 7 Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme l'osservanza delle stesse e

l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione amministrativa.

Il Comune provvede, a propria cura e spese, alla installazione negli incroci della viabilità principale, di frecce indicatrici del Villaggio Artigiano e delle aree industriali.

Le ditte che si trovano all'interno di queste aree omogenee del P.R.G. possono inoltrare istanza per la concessione di cartelli pubblicitari da istallare esclusivamente all'interno delle aree medesime e limitando il numero di tali cartelli ad un massimo di quattro.

Per tali ditte è pertanto fatto divieto di istallare cartelli sulle strade ed in corrispondenza degli incroci della viabilità principale.

Art. 19: Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

- 1 Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
- 2 La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
- 3 La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Art. 20: Caratteristiche particolari delle insegne

- 1 Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70.
- 2 La distanza del bordo verticale rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.ll bordo esterno non deve ricadere nella sua proiezione sulla carreggiata.
- 3 Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 10.

- 4 In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, con presentazione agli Uffici del Comando Polizia Municipale del progetto di facciata, che verrà inviato al Settore Gestione e Controlli per la verifica di quanto di competenza.
- 5 Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
- 6 E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, così come definite dal PRG vigente ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 35/2° comma.
- 7 E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre.

Art. 21: Caratteristiche delle bacheche

Le bacheche permanenti, assegnabili alle espressioni comunitarie, politiche, sociali, religiose, sono soggette ad autorizzazione e pertanto il disegno delle bacheche stesse, accompagnato dalla descrizione dei materiali d'uso, dal rilievo dettagliato del prospetto sul quale verranno collocate deve essere presentato preventivamente al Comando di Polizia Municipale e sottoposta al parere della C.C.E. I materiali che possono essere impiegati per la costruzione delle bacheche fisse sono i sequenti:

- Legno verniciato a fletting o verniciato a smalto con tinte idonee al carattere del luogo
- Profilati in ferro o lamiera pesante da verniciare a smalto nelle parti in vista, secondo le tinte idonee al carattere del luogo
- Vetro

L'altezza massima consentita per tali bacheche non può superare i cm. 70.

- 3 E' ammessa l'installazione di bacheche nei limiti di cui all'art. 8
- 4 La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Art. 22: Caratteristiche e installazione di targhe di esercizio

1 - Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25.

Art. 23: Targhe pubblicitarie

- 1 Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 25.
- 2 Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Art. 24: Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti per le affissioni

- 1 Ove consentito da precise disposizioni comunali, per gli impianti fissi "tipo tabella", collocati a muro sulle facciate degli edifici su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice è da prevedersi l'utilizzo del modello rappresentato nella fig. 1.
- 2 Gli impianti fissi "tipo stendardo" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste.

La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all'insieme un maggiore grado di stabilità laterale opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto a luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato.

Il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco.

L'impianto dovrà inoltre essere dotato di una targhetta bifacciale indicante il concessionario, il Comune di appartenenza, il numero identificativo dell'impianto stesso.

3 - Gli impianti per affissioni "tipo poster" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml. 6x3 racchiuso da una cornice in materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante.

Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (con coloritura diversa dalle cornici), tale da configurarsi complessivamente sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.

Art. 25: Pubblicità fonica

- 1 La pubblicità fonica viene autorizzata dal Comando di Polizia Municipale.
- 2 Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse vengono disposti le limitazioni di seguito indicate.
- 3 La pubblicità fonica è vietata:
- nei Centri Storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente;
- in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.
- 4 E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
- 5 Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
- 6 Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Consiglio Comunale.
- 7 Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
- 8 La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

Capo III°

DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 26: Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1 - Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo II°.

- Art. 27: Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine stendardi e bandiere
- 1 L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammesso unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e più associazioni, ditte o sponsors in generale. I marchi di ditte o sponsor potranno occupare uno spazio non superiore ad 1/4 dell'intera superficie.
- 2 Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono con ridotte:
- Fuori centro abitato m. 100;
- Centro Abitato m. 25.
- 3 La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20, comma 5, in riferimento alle distanze da rispettare.

Art. 28: Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

- 1 I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
- 2 Per essi non si applicano gli artt. 10, 11 e 12 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
- 3 Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 29 : Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1 - Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad

eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore ad mq. 1 (uno), previo parere della C.C.E.

- Art. 30: Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.
- 1 Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs, 30/4/1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 1% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare il 5%.
- 2 Nelle strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.
- 3 Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di 3 m, e deve rispettare la distanza minima di 200 m da tutti gli altri cartelli.

Art. 31: Stazioni di rifornimento di carburante

- 1 Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
- 2 All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 4 comma del precedente articolo, la distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a mt. 20.

Art. 32: Disciplina delle tende

1 - Le tende, così come definite al precedente art. 8, possono essere collocate in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del presente regolamento nel solo caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario.

Art. 33: Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

1 - Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità è consentito installare la sola insegna di esercizio.

Titolo III°

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 34: Norme generali

- 1 All'interno delle zone di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.
- a) Sono proponibili solamente insegne attestanti l'attività o titolo del richiedente.
- b) Non sono ammesse insegne reclamizzanti prodotti commerciali.
- c) Le insegne devono essere inquadrate nei prospetti di facciata e nei prospetti dei sottoportici; il disegno di progetto deve essere ampio e dettagliato, eseguito in scala metrica.
- d) Le insegne di esercizi delle vie porticate saranno ammesse soltanto nei prospetti dei sottoportici e non sulle facciate esterne. Le insegne esistenti, in contrasto con il comma precedente, dovranno essere rimosse contestualmente alla messa in opera del potenziamento della pubblica illuminazione.
- e) Le insegne dei negozi ed altri esercizi dovranno essere contenute nella loro massima ampiezza entro le misure della luce del vano a cui sono relative ed apposte all'interno delle luci medesime.
- f) Nelle vie porticate non sono ammesse insegne o luci trasversali all'andamento del portico nè nelle luci degli archi.
- Nelle luci degli archi non sono ammesse ugualmente lunette fisse o provvisorie.
- g)Le insegne dovranno essere di materiale consoni con l'arredo urbano circostante. Ogni giudizio di opportunità viene riservato alla C.C.E.
- h) Non sono ammesse insegne luminose.
- i) Nono sono ammesse insegne a bandiera.
- I) Le insegne o targhe dovranno avere caratteri letterali consoni con il volto storico dell'abitato concentrando al massimo la propria dizione.

Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del presente regolamento, i relativi cartelli informativi.

4 - Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche appese, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purchè prive di illuminazione propria.

Art. 35: Collocazione di insegne

1 - Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. E' vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso; la luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio.

Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto" l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.

- 2 La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.
- 3 Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite o tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.
- 4 Per gli alberghi devono utilizzarsi insegne tipo di dimensioni ml. 1,2 x 1,00, con scritta in colore nero, su fondo bianco, con bordo marrone indicanti la denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare.

Art. 36: Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1 - La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite realizzate preferibilmente in ottone o pietra.

Art. 37 : Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per affissioni

- 1 L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie il cui formato sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 8/1 comma, lettera f), da realizzare secondo le seguenti tipologie, la cui collocazione sarà disciplinata dal piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93:
- tipo "tabella": quadro monofacciale in lamiera o altro materiale con cornice perimetrale metallica color grafite, dotata di targhetta "fregio", destinata a

contenere il numero identificativo dell'impianto la quale si svilupperà nel perimetro complessivo, nel caso di moduli multipli. E' da prevedersi l'utilizzo del modello rappresentato nel fig. n. ?..., sviluppato su di un numero massimo di 2 multipli di cm. 70 x 100.

- tipo "stendardo": impianto realizzato con struttura portante in tubo acciaio a sezione circolare verniciato color grafite opaco, la cui intelaiatura sarà completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per l'affissione, da realizzarsi con materiale durevole, potrà altresì impiegarsi una cornice in metallo, adeguata sezione.

L'impianto dovrà inoltre essere completato da una tabella bifacciale con funzione di contenimento del numero identificativo dello stesso. Le dimensioni massime consentite sono ml. 1,40 x 2,00. E' da prevedersi l'utilizzo del modello rappresentato al fig. n. ?.....

2 - E' vietato l'utilizzo degli impianti fissi tipo "poster".

TITOLO IV°

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 38 Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione
- 1 Fuori Centro Abitato, chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda, onde ottenere regolare autorizzazione amministrativa, all'ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenze:

per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;

per le autostrade in concessione alla società concessionaria;

per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;

per le strade militari al comando territoriale competente.

2 - All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

Art. 39: Presentazione della domanda al Comune

- 1 La domanda da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale; corredata dei seguenti documenti:
- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera realizzata in economia;
- b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari il messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione, che potrà essere richiesta al Comando di Polizia Municipale;
- e) autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite del 15% di cui al precedente art. 14, che il manufatto è stato calcolato realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- f) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge di cui sopra, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta e' regolarmene autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.
- g) copia del nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada qualora richiesto.
- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora richiesto.
- 2- Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuali esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

3 - La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata al Settore Sanità e Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale, che provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta tecnico del Comando di Polizia municipale, ai fini del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e dal presente atto.

Art. 40 Casi particolari

- 1 Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con caratteri di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), g), e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.
- 2 Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.
- 3 Qualora in vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,5, viene rilasciata coppia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti uffici del Comando di Polizia Municipale. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq. 300 (20x15).
- 4 Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.
- 5 Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, il Comando di Polizia Municipale rilascia la prescritta autorizzazione previo nulla osta tecnico alla installazione rilasciato dal servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.

Art. 41: Rilascio dell'autorizzazione

1 - L'autorizzazione viene rilasciata all'interessato, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

- 2 Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
- 3 Nell'ambito dei 60 giorni stabiliti al 1° comma, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire, quando sia necessario il parere di altri uffici comunali.
- 4 Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, il Comando Polizia Municipale procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere del competente Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica e della C.C.E. quando necessario.

Art. 42: Interventi di sostituzione e modifica

- 1 Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.
- 2 La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Titolo III°.

Art. 43: Termine di validità dell'autorizzazione

1 - L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

Art. 44: Rinnovo dell'autorizzazione

1 - L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

- 2 Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera f) dell'art. 39, comma 1, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
- 3 Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonchè qualsiasi modifica ai intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 39.

Art. 45 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- d) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- amministrazione rilasciante
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressione Km del punto di installazione;
- data di scadenza.
- 2 La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
- 3 L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonchè ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

- 4 L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
- 5 E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonchè di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 46: Decadenza dell'autorizzazione

- 1 Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c)la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione:
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro sessanta giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.
- Art. 47: Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali
- 1 Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà del Comune di Correggio gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda al Comando di Polizia Municipale allegando la documentazione di cui all'art. 39/1 comma, lettere a), c), d) ed e).
- 2 Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

TITOLO V°

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 48 Vigilanza

- 1 Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonchè sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
- 2 Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.
- 3 Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.
- Art. 49: Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni
- 1 Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23/11 comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2 Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
- 3 In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
- 4 Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, previo verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

- 5 Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui all'art. 45/5 comma.
- 6 I messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati con le modalità indicate dal precedente art. 45/1 comma, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
- 7 Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.
- 8 Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 50: Sanzioni pecuniarie ai sensi del presente regolamento

- 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente Regolamento si applicano le sanzioni:

a) INSEGNE PUBBLICITARIE LUNGO LA STRADA

Per aver collocato senza autorizzazione, lungo una strada, insegne (cartelloni, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose, ecc.) che per dimensioni (forma o disegno, o colore, od ubicazione) ingeneravano confusione con i segnali stradali (ovvero ne rendevano difficile la comprensione, ovvero producevano abbagliamento), ovvero costituivano ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Lit. 500.000 (cinquecentomila)

b) COLLOCAZIONI NON AUTORIZZATE

Per aver collocato un cartello (o altro mezzo pubblicitario) lungo la strada (o in vista di essa) senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario.

Lit. 500.000 (cinquecentomila)

c) INSTALLAZIONE PUBBLICITARIA SU INTERSEZIONE CANALIZZATA

Per avere su un'isola di traffico posta all'intersezione canalizzata di, posto in essere una installazione pubblicitaria.

Lit. 500.000 (cinquecentomila)

d) inosservanza di prescrizione per una pubblicita' autorizzata

Per avere, realizzando pubblicità sulle strade o su veicoli, omesso di osservare le prescrizioni (specificare quali) indicate nell'autorizzazione.

Lit. 200.000 (duecentomila)

Le sanzioni di cui sopra devono essere notificate agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento, con indicazione degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Art.51: Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari

- 1 Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
- 2 Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrì superare i trenta giorni dalla notifica.
- 3 Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 52: Ripristino dello stato dei luoghi.

1 - Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al

titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2 - In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53: Norma transitoria

- 1 Le bacheche attualmente collocate all'interno di zone di cui al suesteso Titolo III° dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento entro il termine del 31.12.1995. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimosse tutte le bacheche in contrasto con le norme del presente regolamento.
- 2 Gli impianti fissi per le affissioni attualmente collocati,e tutte le forme pubblicitarie (cartelli, insegne, vetrine, tende, ecc.) non adeguate al presente regolamento dovranno essere adeguati entro il 31/12/95, alle disposizioni del presente regolamento. I nuovi impianti dovranno invece adeguarsi alle norme specifiche di disciplina della materia.

Art. 54: Entrata in vigore del regolamento

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
- 2 Fermo restando il termine di cui all'art. 234 del Codice della Strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, è fissato nel 31 dicembre 1996.
- 3 Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.